STATUTO

dell'Associazione Culturale "ADESSO", iscritta al RUNTS come **ADESSO APS**
approvato con l'atto costitutivo del 23 giugno 2026, Trentola Ducenta (CE)

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione Culturale "ADESSO" che è libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto. Essa svolge la sua attività in Italia e all'estero.

L'Associazione si conforma ai principi del D.Lgs. 8 novembre 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e potrà iscriversi al RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ricorrendone i requisiti.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Via Cottolengo 67, Trentola Ducenta (CE). Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'Associazione Culturale "ADESSO" persegue i seguenti scopi:

a) promuovere e sviluppare attività culturali, civiche, sociali, formative e di partecipazione democratica, partecipando anche ad iniziative organizzate da altri enti, associazioni o istituzioni; l'Associazione può organizzare eventi a scopo didattico-formativo o eventi sia in presenza che tramite piattaforme web;

b) organizzare e gestire eventi, convegni ed ogni altra forma di comunicazione avente ad oggetto attività culturali e comunque connesse con l'oggetto sociale della associazione; corsi di formazione ed aggiornamenti ed altre iniziative svolte su temi d'incontro, collaborare con altri soggetti paritetici e/o Associazioni, per la loro realizzazione;

c) studiare, promuovere e organizzare eventi a scopo didattico, culturale, sociale e civico;

d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a teatri, meeting, convegni e strutture ricettive di vario genere, nonché di idonee attrezzature complementari e beni per l'esercizio delle attività statutarie;

e) organizzare attività ricreative e culturali in genere a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

f) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi; avvalersi della collaborazione di terzi per attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manife-

stazioni, eventualmente riconoscendo rimborsi spese anche forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della attività, nonché nominare procuratori;

g) promuovere i diritti di cittadinanza delle persone in situazione di disagio e non, attraverso una partecipazione attiva e consapevole che le renda realmente protagoniste della vita sociale e culturale del loro territorio e dell'intera città;

h) promuovere il superamento di divisioni e barriere di origine sociale, religiosa, economica, culturale attraverso iniziative educative e socio-culturali.

i) promuovere la rigenerazione culturale, sociale e urbana del territorio attraverso attività di partecipazione civica, formazione, informazione e coinvolgimento della comunità locale.

l) favorire il dialogo e la collaborazione tra cittadini, professionisti, imprese, associazioni e istituzioni per il perseguimento dell'interesse collettivo.

L'Associazione potrà servirsi di ogni mezzo di comunicazione utile ed idoneo alla diffusione delle proprie comunicazioni ed attività, quali per esempio: spazi televisivi, radiofonici, o pubblicitari sulle testate nazionali o locali, siti web, blog, o social-forum, fanzine cartacee, in accordo con la vigente normativa sulla stampa.

L'Associazione Culturale "ADESSO" promuove, attraverso proprie piattaforme internet, argomenti di interesse, l'analisi degli stessi mediante aperto e libero confronto tra i soci, agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alle istituzioni del territorio.

L'Associazione svolge prevalentemente attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Soci

L'Associazione Culturale "ADESSO" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci dell'associazione:

- **Soci Fondatori/Promotori**: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.
- **Soci Ordinari**: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dalla parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione successivamente la sua costituzione.

Possono partecipare all'Associazione persone fisiche che condividano le finalità associative, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende far parte dell'Associazione deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche attraverso le eventuali piattaforme digitali dell'associazione ove disponibili.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e l'eventuale regolamento interno.

In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato, che provvede al versamento della quota associativa per perfezionare l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri membri, decide l'ammissione di nuovi soci e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato. Il versamento della quota sociale è dovuto esclusivamente a seguito della delibera favorevole di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato può richiedere che la decisione sia sottoposta alla prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. L'adesione all'associazione è libera e volontaria e si ispira ai principi di uguaglianza, democraticità e non discriminazione.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei Soci

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività svolta in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti. L'Associazione può rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Tutti i Promotori e gli Ordinari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui al successivo art. 6 del presente statuto.

Diritti dei soci promotori e ordinari sono in particolare:

- partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
- consultare i verbali delle riunioni degli organi associativi;
- eleggere gli organi di direzione (ad es. il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia dell'Associazione ed essere eletti alle cariche;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- controllare l'attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto annuale;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate;
- partecipare ed indire argomenti di discussione nelle piattaforme web dell'associazione.

Per contro hanno l'**obbligo** di:

- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il socio che non partecipi ad alcuna Assemblea ordinaria per due anni consecutivi senza giustificazione scritta può essere soggetto alla procedura di esclusione di cui all'art. 6.

Art. 6 – Soci. Esclusione.

I soci dell'Associazione sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo ("Promotori").

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna.

La qualifica di socio dell'Associazione può cessare: per esclusione, per recesso, per decesso, per mancato versamento della quota annuale, per scioglimento dell'Associazione.

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione;

b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi associativi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta al socio interessato con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, per consentirgli di presentare eventuali giustificazioni.

La delibera di esclusione deve essere assunta con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci qualora il direttivo lo ritenga utile, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso e ne registra la data nel libro soci. Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno sociale in corso.

Il socio recedente o escluso è comunque tenuto all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte a favore dell'Associazione prima dell'esercizio del recesso o dell'esclusione.

L'esclusione del socio per il mancato versamento della quota annuale nei termini, deve essere preceduta da apposita intimazione al pagamento inviata allo stesso dal consiglio direttivo; trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell'intimazione, in caso di inerzia del socio, il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione e la cancellazione a libro soci.

Il socio inadempiente con il versamento della quota annuale non ha diritto al voto in assemblea.

Art. 7 – Fondo Comune

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione ad eventi di varia natura finalizzati allo scopo statutario o organizzazione di banchetti o iniziative specifiche;

c) eredità, donazioni e lasciti;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche mediante cessione di beni di modico valore;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione può promuovere campagne di raccolta fondi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Rendiconti

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I libri sociali e contabili possono essere tenuti anche in formato elettronico.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere visionato da ogni associato.

Art. 9 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori, ove previsto.

Il Tesoriere è una carica interna al Consiglio Direttivo (Art. 12), con le funzioni definite all'Art. 14, e non costituisce un organo autonomo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo espressa deliberazione a maggioranza dell'assemblea dei soci ordinari. Ai soci promotori e al direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, promotori e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria e/o messaggistica istantanea.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'assemblea **ordinaria** ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- decide sulle linee programmatiche della vita associativa.

L'assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è legale rappresentante dell'Associazione ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi; trascorsi due mandati consecutivi, può essere rieletto solo dopo un intervallo di almeno un mandato. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali disgiuntamente previa delibera del Consiglio Direttivo, concludere, modificare e risolvere tutti i contratti utili al raggiungimento dello scopo associativo.

Conferisce agli altri membri del direttivo e ai soli soci ordinari procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli eventuali Consiglieri Delegati eletti dall'Assemblea dei soci (le cui funzioni sono definite agli Artt. 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 14). Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 17 membri complessivi.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci ordinari con maggioranza qualificata.

In **prima convocazione** il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri e delibera a maggioranza dei presenti. In **seconda convocazione** il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le materie per cui il presente Statuto richiede maggioranze qualificate si applicano le relative disposizioni specifiche.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Culturale "ADESSO", si riunisce almeno quattro volte l'anno (con cadenza trimestrale) ed è convocato da:

- il Presidente;
- dagli altri membri del Direttivo, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 2/3 (due terzi) dei soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- approva i regolamenti che determinano l'organizzazione territoriale dell'associazione;
- approva i regolamenti per l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a segnalare situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, rispetto alle delibere in discussione, e ad astenersi dal voto nelle materie in cui siano portatori di un interesse personale confliggente con quello dell'Associazione.

Il membro del Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Art. 12-bis – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è una carica del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea dei soci unitamente alle altre cariche sociali. Dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attuazione delle finalità associative, assicurando il coordinamento delle attività, dei programmi e dei gruppi di lavoro dell'Associazione.

In particolare, il Segretario Generale:

a) coordina l'organizzazione interna dell'Associazione e l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali;

b) sovrintende alla programmazione e al monitoraggio delle attività associative;

c) cura i rapporti operativi tra il Consiglio Direttivo, i soci, i gruppi di lavoro e gli eventuali comitati territoriali o tematici;

d) promuove la partecipazione dei soci e favorisce il coinvolgimento della comunità nelle iniziative associative;

e) può ricevere specifiche deleghe dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per la gestione di progetti, eventi, campagne o attività istituzionali;

f) coordina le attività dei Consiglieri Delegati e dei Comitati tematici e territoriali.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di coordinamento e supporto organizzativo.

Il Segretario Generale fa le veci del Segretario in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni di cui all'Art. 12-quater.

Il Segretario Generale presenta periodicamente al Consiglio Direttivo una relazione sullo stato di avanzamento delle attività associative e sulle iniziative in corso.

Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Il ruolo di Segretario Generale è incompatibile con quello di Tesoriere, salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 12-ter – I Consiglieri Delegati

I Consiglieri Delegati sono eletti dall'Assemblea dei soci ordinari tramite scrutinio segreto, oltre le cariche fisse del Consiglio Direttivo, fino al numero massimo previsto dall'Art. 12. Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri Delegati fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo, partecipano alle riunioni con diritto di voto e concorrono alla definizione degli indirizzi e delle decisioni dell'Associazione.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo possono assegnare a ciascun Consigliere Delegato uno o più ambiti tematici o territoriali di competenza, nell'ambito dei quali il Consigliere Delegato:

a) coordina le attività e i gruppi di lavoro dell'area assegnata;

b) propone al Consiglio Direttivo iniziative, progetti e azioni coerenti con le finalità dell'Associazione;

c) cura i rapporti con i soci, i volontari e i referenti esterni dell'area di competenza;

d) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato delle attività del proprio ambito.

Il Consigliere Delegato può esercitare le funzioni assegnate anche attraverso delega scritta del Presidente, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Delegato che risulti assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Art. 12-quater – Il Segretario

Il Segretario è una carica del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea dei soci unitamente alle altre cariche sociali. Dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario assicura la regolare verbalizzazione e documentazione dell'attività degli organi sociali, nonché il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi dell'Associazione.

In particolare, il Segretario:

a) redige, sottoscrive e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

b) cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci e degli altri libri e registri sociali obbligatori;

c) provvede, su indicazione del Presidente, alla convocazione delle riunioni degli organi sociali e ne predispone l'ordine del giorno;

d) cura la corrispondenza, la tenuta dell'archivio e la conservazione degli atti e dei documenti dell'Associazione;

e) attesta la conformità delle copie dei verbali e degli atti sociali e ne rilascia estratti;

f) coadiuva il Presidente e il Segretario Generale nell'espletamento delle attività amministrative e organizzative dell'Associazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 12-bis.

Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori può essere nominato dall'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. È composto da tre soci eletti tramite scrutinio segreto al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni, è membro del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, tiene i libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, e cura i rapporti con gli istituti di credito.

Per le spese e i pagamenti vige il seguente **regime di approvazione**:

Importo	Chi autorizza
Fino a **€ 500**	Tesoriere in autonomia
Da **€ 500,01** a **€ 1.000**	Firma congiunta del Tesoriere e del Presidente
Oltre **€ 1.000**	Delibera del Consiglio Direttivo

Le spese straordinarie non preventivate che superino € 1.000 devono essere motivate per iscritto e deliberate dal Consiglio Direttivo prima dell'impegno di spesa. In caso di urgenza documentata, il Presidente e il Tesoriere possono autorizzare congiuntamente spese fino a € 2.000, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Tesoriere può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali congiuntamente al Presidente, emettere carte di pagamento e profili per la raccolta fondi, previa delibera del Consiglio Direttivo. Ogni operazione è documentata e rendicontata nel bilancio annuale.

Art. 15 – Comitati di indirizzo e territoriali

Le attività dell'Associazione possono articolarsi in diversi settori di intervento, individuati dal consiglio direttivo in coerenza alle finalità di cui all'oggetto sociale.

In ciascun settore il Consiglio direttivo nomina un Comitato di indirizzo, composto da soci dell'Associazione e diretto da un coordinatore eletto dai membri del comitato medesimo, su proposta e/o ratifica del consiglio direttivo.

Ciascun Comitato formula sia in fase di nomina che successivamente ad ogni inizio di esercizio sociale, un piano di massima delle attività da svolgere relativamente al settore di intervento, ne segue la realizzazione e alla fine dell'anno ne relaziona per iscritto al Consiglio direttivo.

Qualora lo richiedano i membri del Comitato di indirizzo, il consiglio direttivo può nominare membri del Comitato anche personalità non aderenti a soci del Comitato stesso.

Il Comitato può organizzarsi a livello territoriale in Comitati locali che perseguono sul territorio gli scopi e le finalità dell'Associazione; la loro organizzazione viene stabilita da appositi regolamenti del Consiglio direttivo.

Ciascun Comitato locale è eletto dall'assemblea degli iscritti al Comitato locale, elegge al suo interno un Coordinatore, su proposta del consiglio direttivo e ne stabilisce le funzioni, sempre ri-

spettando statuto e regolamenti interni dell'Associazione.

I Comitati hanno funzione consultiva e propositiva e non dispongono di autonomia amministrativa, patrimoniale o rappresentativa dell'Associazione.

I Comitati possono essere costituiti dal Consiglio Direttivo per ambiti tematici o territoriali.

I Comitati operano secondo le direttive del Consiglio Direttivo e riferiscono periodicamente allo stesso sull'attività svolta.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente per territorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17 – Libri sociali

L'Associazione tiene il Libro Soci, il Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci e il Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali possono essere tenuti anche in formato informatico e devono essere conservati presso la sede dell'Associazione.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari non occasionali, è istituito e tenuto il Registro dei Volontari.

Art. 18 – Protezione dei dati personali

I dati personali dei soci sono trattati dall'Associazione in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo. L'informativa completa è resa disponibile al momento dell'iscrizione.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.